

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera CC $N^{\circ}7$ del 24.3.2010

Modificato con atto CC N°20 del 26.9.2018

Modificato con atto CC N ° 16 del 30.04.2020

ART.1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
- 2. L'esercizio dell'attività è regolato dal Dlgs N°114 del 31 marzo 1998 e dalla LR N°5 del 18 maggio 2006 e ssmmii e dalla Delibera di GR N°15/15 del 19.4.2007.
- 3. Per commercio su aree si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia comunque la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

ART.2 <u>Aree destinate all'attività del commercio in area pubblica</u>

Le aree destinate al commercio su aree pubbliche sono le seguenti:

- 1. L'area del mercato locale scoperto, che si tiene settimanalmente nella giornata del Giovedì, situata all'angolo delle vie Santa Barbara e Papa Giovanni XXIII, è suddivisa in trentadue posteggi, dieci dei quali riservati agli imprenditori agricoli, e in settori alimentari e non alimentari.
- 2. Nei giorni festivi ed in occasione di manifestazioni per raccolta fondi da parte di associazioni onlus sono riservate apposite piazzole nella Piazza Giovanni Paolo II; per i commercianti su AAPP è consentita la vendita di soli dolciumi.
- 3. In occasione della Sagra di Santa Vitalia i posteggi sono delimitati lungo la via Santa Vitalia e nella Piazza sita in via Santa Vitalia angolo via Puccini.
- 4. In occasione della Sagra S. Giacomo e Sant'Anna i posteggi sono delimitati nella zona comprendente Piazza Sassari, Piazza San Giacomo e via San Giacomo.
- 5. In occasione della commemorazione dei defunti sono istituiti alcuni posteggi, nell'area antistante il cimitero.
- 6. In occasione di spettacoli, manifestazioni sportive o altre iniziative similari sono riservati apposite piazzole nelle vie e /o piazze adiacenti alle iniziative.
- 7. La concessione di posteggi per attività commerciali è comunque subordinata alle esigenze di sicurezza stradale e di ordine pubblico.
- 8. In prossimità di attività commerciali che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista l'occupazione temporanea dei marciapiedi con strutture amovibili (elementi aggregati o singoli, mobili, smontabili e rimovibili. L'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, a condizione che il restante spazio non risulti inferiore di ml 1,50 (spazio necessario a garantire il regolare transito dei pedoni e delle persone con impedita o limitata capacità motoria).
 - Per strutture amovibili si intende: tavoli, sedie, fioriere (o elementi di delimitazione di tavoli e sedie), arredi strettamente connessi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ombrelloni e tende a sbraccio (a copertura degli altri elementi).

ART.3 Posteggi

- 1. I posteggi su aree scoperte debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli che fanno parte integrante delle attività commerciali (non applicabile per le sagre e fiere- mercato).
- 2. Le dimensioni e la disposizione dei posteggi debbono essere stabilite relativamente alle merci poste in vendita e alle valutazioni di carattere igienico sanitarie.

3. Nel caso di occupazione di marciapiedi, le strutture e gli elementi devono essere posizionati in modo tale da non interferire con gli attraversamenti pedonali, non occultare la segnaletica stradale verticale presente e la visibilità di altre indicazioni.

ART.4 Concessione dei posteggi

- 1. Chiunque intenda ottenere la concessione di posteggio nelle aree pubbliche deve presentare la pratica tramite portale SUAPE della RAS.
- 2. In occasione di Feste Minori le domande devono essere presentate almeno 20 gg prima dello svolgimento
- 3. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giacomo e Sant'Anna le domande devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.
- 4. In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vitalia le domande devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno.
- **5.** Le domande devono contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, l'indicazione dell'iscrizione alla CCIAA, il settore merceologico dell'attività, l'articolo che si intende commercializzare e le misure di posteggio che si intende occupare.
- 6. Non saranno prese in considerazione le richieste presentate dopo il 10 luglio per San Giacomo Sant'Anna e dopo il 31 agosto per Santa Vitalia.

ART.5 Modalità di concessione dei posteggi fissi per il mercato locale

I posteggi sono concessi mediante bando pubblico secondo le seguenti modalità:

- 1. La concessione dei posteggi nell'area mercato locale ha validità decennale e può essere rinnovabile, il relativo pagamento è regolato con apposita convenzione.
- 2. L'assegnazione dei posteggi per il mercato locale sono fatte a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara in base a graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) In ulteriore subordine progressivo:
 - -presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - -numero familiari a carico;
 - -anzianità del richiedente;
 - -anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa:
 - -anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

ART.6 Sagra di Santa Vitalia

- 1. In occasione della Sagra di Santa Vitalia, che cade il primo lunedì di ottobre e i cui festeggiamenti iniziano il sabato precedente, gli operatori che hanno presentato le domande di assegnazione dei posteggi nei termini, devono presentarsi dal lunedì al giovedì della settimana di inizio dei festeggiamenti per regolarizzare l'assegnazione; le domande presentate fuori termine saranno prese in considerazione dal venerdì della stessa settimana con anche l'assegnazione dei posteggi non richiesti dagli operatori che hanno presentato la domanda nei termini.
- 2. Per gli operatori dello spettacolo viaggiante possono essere assegnati più di due posteggi solo dopo aver soddisfatto tutte le altre richieste di occupazione, pervenute nei termini.
- 3. Per l'occupazione di più posteggi vengono rilasciate tante autorizzazioni quanti sono i posteggi.
- 4. Il posteggio si considera assegnato al momento del rilascio dell'autorizzazione della TOSAP, a pagamento avvenuto di quanto dovuto di TOSAP e risanamento igienico.

- 5. In caso di assenza per tutta la durata della sagra (dal sabato pomeriggio a tutto il lunedì) senza giusta causa documentabile, non sarà calcolata la presenza.
- 6. Il titolare può farsi rappresentare solo da un dipendente o da un coadiutore familiare regolarmente iscritti INPS.
- 7. L'anzianità sarà calcolata secondo le presenze degli ultimi dieci anni.

ART.7 **Programmazione**

Fatta salva la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi previsti dall'art.2 comma 1, nel corso del tempo, a seguito di rinuncia del titolare, verranno assegnati agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli Idonei secondo l'ordine in graduatoria.

ART.8 <u>Decadenza e revoca della concessione del posteggio</u>

- 1. La concessione del posteggio può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) Perdita di requisiti di commerciante o irregolarità nell'autorizzazione amministrativa;
 - b) Mancato rispetto delle norme sul servizio dell'attività;
 - c) Mancato rispetto dell'onere di lasciare il posto libero da ingombri e da rifiuti dall'attività
 - d) Il mancato pagamento di quanto dovuto;
 - e) cessione anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio assegnato.
- 2. La titolarità del posteggio decade qualora lo stesso non venga utilizzato per periodi di tempo superiore a tre mesi per anno solare, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, o altro impedimento debitamente documentate.
- 3. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico, se esaurita la graduatoria.

ART.9 <u>Limitazioni e divieti</u>

- 1. Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti ai sensi dell'art.15 comma 16 della LR 5 /2006
- 2. Nei giorni di svolgimento del mercato settimanale non è consentita la vendita in forma itinerante per motivi di sicurezza nella circolazione stradale e di tutela igienico-sanitaria è vietata tale forma di commercio nelle seguenti zone del Comune: nelle strade adiacenti al mercato settimanale non è consentita la vendita in forma itinerante e cioè: via Santa Barbara incrocio via Tevere e via Tirso; Piazza Chiesa e via Santa Vitalia (dal civico n.1 al civico n.42) via Giovanni XXIII dall'incrocio con via Santa Barbara all'incrocio con via Torricelli.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante e l'imprenditore agricolo (Dlgs 228/01) non possono sostare oltre il tempo necessario per servire la clientela.
- 4. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci e servizi. È altresì vietato l'uso di altoparlanti.
- 5. Gli operatori commerciali devono avere cura di non danneggiare il suolo pubblico su cui esercitano l'attività.
- 6. Il titolare può farsi rappresentare solo da un dipendente o da un coadiutore familiare regolarmente iscritti INPS.
- 7. La pubblicità fonica nelle strade è consentita nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e del relativo regolamento d'esecuzione.
- 8. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini Tassa rifiuti e TOSAP e di qualunque altra somma dovuta ad altro titolo al Comune di Serrenti, costituisce divieto di assegnazione posteggio anche occasionale.

ART.10 Orari

- 1. Nei giorni festivi le modalità di vendita sono definite dall'ordinanza sindacale sull'orario delle attività commerciali secondo i vari settori merceologico.
- 2. Le disposizioni sugli orari di vendita del commercio in area privata (posto fisso) valgono anche per le vendite in forma itinerante e per le vendite a domicilio.

ART.11 Disposizioni per il mercato locale

- 1. L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite, stabilito per le ore 8.00. Lo scarico dell'attrezzatura e della merce non può avere luogo prima delle ore 7.00.
- 2. Qualora l'operatore commerciale non sia presente nel mercato entro tale orario, il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro operatore dello stesso settore merceologico, se presente. In caso di più richieste l'assegnazione è effettuata secondo il numero di presenze nel mercato; qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.
- 3. La chiusura delle vendite è fissata alle ore 13.00.
- 4. L'area del mercato deve essere lasciata libera da ingombri entro e non oltre le ore 14.00.

ART.12 Requisiti igienico-sanitari per la vendita di prodotti alimentari

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabili dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

ART. 13 Attività di somministrazione

- 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti professionali specifici di cui deve essere fatta specifica menzione nella richiesta di concessione di posteggio.
- 2. Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nella forma itinerante poiché non potrebbero essere preventivamente verificati i necessari standard di sicurezza previsti dal Codice della Strada, delle norme igienico-sanitarie e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

ART.14 Pagamento della <u>Tosap e della (*Tarsu*) TARI</u>

- 1. La tassa di posteggio e quella per i rifiuti sono riscosse con le modalità stabilita dalla convenzione per i concessionari dei posteggi mercatali.
- 2. Le concessioni giornaliere o temporanee, per sagre, festività, ricorrenze e manifestazioni sono rilasciate previo pagamento delle relative tasse (conto corrente postale, bonifico, F24).
- 3. Il pagamento dei tributi previsti potranno essere riscossi, in via straordinaria, anche in contanti presso l'Ufficio Tributi.

ART.15 Sanzioni

1. Svolgere l'attività di vendita al di fuori dei posteggi o in modo difforme dalle prescrizioni per la forma itinerante, equivale al mancato possesso dell'autorizzazione stessa.

- 2. Per l'esercizio abusivo dell'attività è ordinata l'immediata sospensione dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci (l'esercizio in assenza di autorizzazione costituisce violazione del Dlgs 114/98 e della Legge Regionale 5/2006: ai sensi dell'articolo 17 della LR 5/2006 è disposto il sequestro delle merci e delle attrezzature)
- 3. La mancata occupazione del posteggio viene sanzionata con un importo pari a quanto versato per il rilascio dell'autorizzazione.

ART.16 Norme particolari per sagre e fiere

In occasione di sagre e fiere, l'Amministrazione può rilasciare concessioni alla vendita su aree pubbliche ad artisti e artigiani esclusivamente delle opere o dei prodotti di propria creazione o produzione.

ART.17 Norme transitorie

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia:

- Regolamenti comunali TOSAP e TARI;
- Ordinanza sindacale disciplinante l'orario d'attività degli operatori commerciali;
- Norme vigenti.

In riferimento ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui art. 2 comma 1, tali posteggi saranno via via riservati non appena si renderanno disponibili.

Sino al raggiungimento dei dieci previsti, ogni posteggio che si rende disponibile sarà destinato agli imprenditori agricoli.